

## GLI STATUTI DELLA REPUBBLICA FIORENTINA DEL 1355. UN MONUMENTO DELLA CULTURA POLITICA CITTADINA NELL'ITALIA DEL TRECENTO

## THE STATUTES OF THE FLORENTINE REPUBLIC (1355). A MONUMENT TO THE POLITICAL MUNICIPAL CULTURE OF ITALY IN THE 14TH CENTURY

## Francesco Salvestrini Università degli Studi di Firenze

English Abstract: The paper takes its cue from the recent edition of the Statutes in the vernacular of the Florentine Republic of 1355 to propose some considerations on the city's statute law as an instrument of political and identity affirmation of municipal institutions. The essay highlights how the great Florentine law constitutes a veritable 'monument' of the local legal culture and underlines its significance above all as a source for the history of local society, institutions and language in the mid fourteenth century.

Keywords: Florentine Statutes, 14th century, vernacular legislation, legal practice

Abstract Italiano: Il contributo prende spunto dalla recente edizione degli Statuti in volgare della Repubblica fiorentina del 1355 per proporre alcune considerazioni sulla normativa statutaria cittadina quale strumento di affermazione politica e identitaria delle istituzioni comunali. Il saggio evidenzia come la grande silloge normativa presa in esame costituisca un vero e proprio 'monumento' della cultura giuridica locale e ne sottolinea il significato soprattutto come fonte per la storia della società, delle istituzioni e della lingua locali nel pieno secolo XIV.

Parole chiave: Statuti fiorentini, secolo XIV, legislazione in volgare, diritto proprio, prassi giuridica

I corposi Statuti della Repubblica fiorentina redatti nel 1355 su commissione del Governo delle Arti da un *team* di notai collaboratori del giurista Tommaso di ser Puccio da Gubbio¹ furono composti nella duplice stesura di uno Statuto del Podestà e di uno del Capitano del Popolo. Essi costituiscono il più grande corpus legislativo dello stato fiorentino anteriore alle riscritture della piena età

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sul quale cfr. Biscione (ed.), 2009, pp. 636-643.

Italian Review of Legal History, 9 (2023), n. 16, pagg. 453-462

https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index

ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/21927. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY-SA.

umanistica<sup>2</sup>.

Il testo latino fu affiancato da una completa versione in volgare avviata dal celebre notaio e copista Andrea Lancia (†post 16 ottobre 1357), commentatore di Dante e traduttore di testi classici fra i più noti e apprezzati nel panorama del periodo, al quale va attribuito il lavoro sul codice del Podestà<sup>3</sup>. Un anonimo volgarizzatore forse di provenienza aretina o umbra condusse la traduzione dello Statuto del Capitano, con una certa probabilità durante l'ultimo quarto del XIV secolo.

Le stesure evidenziano un'avanzata cultura politica e una chiara volontà di autorappresentazione da parte del ceto dirigente locale, le quali vanno oltre l'effettiva vigenza in quei decenni riconosciuta al dettato dispositivo. Occorre, infatti, sottolineare che la silloge normativa era da tempo affiancata e largamente integrata dalla legislazione corrente costituita dalle *Provvisioni*<sup>4</sup>.

Gli Statuti fiorentini, oggetto di una recente edizione critica, si presentano come un'ampia compilazione che ingloba l'intera produzione costituzionale precedente (gli Statuti municipali del 1322-25 e alcuni ordinamenti specifici) e la rielabora, integrandola con nuovi provvedimenti di legge, in un'organica e coerente raccolta unitaria<sup>5</sup>. In questo senso i codici, la cui preparazione era stata affidata a noti e stimati professionisti, contribuiscono alla definizione del regime di governo cittadino, giunto per molti aspetti a maturazione dopo decenni di lotte, mutamenti politici e riforme dell'intero assetto istituzionale. I registri rispecchiano con estrema puntualità la complessa organizzazione del 'reggimento' repubblicano, che aveva il suo vertice nel Priorato delle Arti e nel Gonfaloniere di Giustizia (Signoria), ma che lasciava ai due supremi ufficiali forestieri (Podestà e Capitano del Popolo) ampie discrezionalità e facoltà di intervento, soprattutto in tema di amministrazione della giustizia<sup>6</sup>.

Il rilievo formale che i Priori, il Podestà e il Capitano del Popolo, coadiuvati dai loro organi consultivi, definiti 'opportuni', vedevano confermato dal nuovo testo statutario evidenzia come questo andasse a descrivere e disciplinare un sistema che riponeva in tali magistrati piena fiducia<sup>7</sup>. La relativa stabilità garantiva l'autonomia della città-stato e la sua posizione 'internazionale', a dispetto delle grandi difficoltà

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. in proposito Tanzini, 2004; Tanzini, 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Su Andrea Lancia cfr. Azzetta, 1996; Bambi, 1999, pp. 7-8; Azzetta (ed.), 2012, I, *Introduzione*, pp. 10-11; Vaccaro, 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Firenze, Archivio di Stato, *Provvisioni, Registri*, 35-213. Cfr. Klein, 2007, pp. 147-149; Tanzini, 2007, pp. 36-37, 111-112, 140-141.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bambi, Salvestrini, Tanzini (ed.), 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Per l'evoluzione in tal senso della normativa cittadina cfr. Caggese, Pinto, Salvestrini, Zorzi (ed.), 1910-1921/1999: I, *Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-25*, lib. II, rubb. III, IIII, VI, in partic. pp. 78-86. Si vedano in proposito anche Fubini, 1995, pp. XI-XXI: XIII-XIV; Klein, 1995, *Introduzione*, pp. XXIII-XXXVII.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr. Bambi, Salvestrini, Tanzini (ed.), 2023: I, Statuto del Capitano del Popolo, 1355, lib. I, rubb. I-IV, pp. 137-149; II, Statuto del Podestà, 1355, lib. I, rubb. I-XI, pp. 7-30.

che il suo contesto sociale aveva dovuto affrontare tra la fine del Duecento e il primo quarantennio del secolo successivo: dall'inondazione dell'Arno nel 1333 alle crisi annonarie degli anni Trenta e Quaranta, e dalla turbolenta signoria di Gualtieri di Brienne (1342-43) alla bancarotta del Comune nel 1345, fino alla peste del 13488. In un certo senso lo Statuto, frutto dell'avanzata cultura notarile della città, sembra il testimone più completo e illuminante di quelle dinamiche di ristrutturazione politica e sociale che furono innescate dalla 'congiuntura del Trecento'9, e che generarono un profondo cambiamento riconducibile al noto concetto di 'distruzione creatrice' elaborato nell'ambito della teoria economica e ripreso in sede di critica storiografica da Stephan R. Epstein¹0. Quest'ultima, infatti, stando in primo luogo a Richard A. Goldthwaite, fu il motivo per cui, grazie alla redistribuzione e concentrazione delle ricchezze connesse a fasi di grandi difficoltà, si ebbe, nella Firenze di pieno Trecento, l'apparente contraddizione fra il delinearsi di una profonda crisi economica e una coeva, straordinaria, fioritura culturale su cui furono gettate le basi del Rinascimento¹¹1.

Per le sue dimensioni e per l'articolazione interna la coppia di Statuti emanata alla metà del secolo XIV può essere senza dubbio definita un monumento della cultura giuridica e della sperimentazione politico-istituzionale espresse da una delle più rilevanti città-repubblica dell'Italia medievale<sup>12</sup>. Non a caso nel presentarne il contenuto e la struttura si è ritenuto opportuno confrontarli con alcune grosso modo coeve realizzazioni artistiche e architettoniche di committenza pubblica<sup>13</sup>, come l'ampliamento affidato a Francesco Talenti della cattedrale progettata da Arnolfo di Cambio (1355-57), o il rifacimento della cosiddetta 'ringhiera' (arengario), ossia la grande tribuna posta lungo la facciata del palazzo dei Priori dalla quale questi arringavano la folla assisi sopra a uno scenografico trono collettivo esaltante il potere da essi stessi incarnato<sup>14</sup>.

Per altro verso, non dobbiamo dimenticare che la nuova redazione coincise cronologicamente con il conferimento alla Signoria del vicariato imperiale, concesso dietro pagamento di una somma ingente dal principe Carlo IV di Boemia. Tale atto ricondusse per la prima volta le istituzioni del Comune fiorentino al supremo vertice del potere secolare in Occidente, garantendone la formale approvazione e il pieno riconoscimento<sup>15</sup>. In prospettiva strettamente

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr. Pinto, 1972; Pinto, 1978, pp. 110-115; Salvestrini, 2010; Bianca, Salvestrini (ed.), 2017; Tanzini, 2018; Nanni, 2020; Salvestrini, 2023, pp. 4-5.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Franceschi, 2001; Carocci, 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cfr. Sombart, 1913; Schumpeter, 1942; Epstein, 2000; Epstein, 2006.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Goldthwaite, 1984; Goldthwaite, 1996.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Riprendendo la nota definizione di Waley, 1980.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Salvestrini, 2023, pp. 20-22.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sulla costruzione e le trasformazioni di questa struttura e sui significati ad essa attribuiti cfr. Lanterna, Lucchesi, Matteini, Moles, Muccini, 1989, p. 37; Milner, 2000, pp. 66-67.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Salvestrini, 2023, pp. 22-30.

legalistica, come affermato da giuristi quali Bartolo da Sassoferrato, lo *ius statuendi* costituiva una delle massime espressioni della *iurisdictio*, e quindi della libertà politica<sup>16</sup>; e la fonte primaria di ogni giurisdizione era l'autorità imperiale. Ciò valeva anche per quelle città di tradizione guelfa che, come Firenze, più avevano cercato di emanciparsi dalla tutela dei monarchi<sup>17</sup>. Stando a quanto la riflessione storiografica ha recentemente sottolineato, il vicariato non era destinato a svolgere un ruolo meramente formale<sup>18</sup>. Lo confermarono i pronunciamenti di noti trattatisti come Angelo degli Ubaldi (†1407 ca.), Pietro d'Ancarano (†1415), Raffaele Fulgosio (†1427), Paolo di Castro (†1441), attivo a Firenze nella compilazione degli Statuti del 1415, Niccolò de' Tedeschi (†1445) e, primo fra tutti, Baldo degli Ubaldi (†1400), docente presso lo studio cittadino e *civis florentinus ex privilegio*. Costoro, infatti, a vario titolo, affermarono che Firenze aveva acquisito con tale riconoscimento la propria libertà dall'Impero e si era dotata di *plena iurisdictio, superiorem non recognoscens*, divenendo legittima dominatrice del suo territorio<sup>19</sup>.

Tuttavia, proprio l'evocativo accostamento del dettato normativo alle grandi opere della cosiddetta 'arte civica' e la nobilitante ma incerta tutela imperiale accordata ad una città tradizionalmente guelfa e popolare ci mostrano quanto il monumento dello *ius proprium* fiorentino fosse, per certi aspetti, una realizzazione incompiuta, al pari di quasi tutti i maggiori progetti edilizi e architettonici succedutisi nella definizione del palinsesto urbano. Come spesso avveniva nelle città comunali dell'epoca, l'ambizione che i ceti dirigenti avevano di realizzare imprese di inusitata grandezza e prestigio si scontrò con la rapida evoluzione dei regimi politici, con le contingenze economiche e le profonde crisi demografiche, lasciando spazio all'incerto e suggestivo limbo di quello che in seguito, in un più specifico contesto propriamente estetico segnatamente riferito alla scultura, la critica d'arte ha denominato 'non finito' (gli esempi sono numerosi e vanno, in Toscana, dal duomo di Siena a quasi tutte le grandi fabbriche religiose di Firenze)<sup>21</sup>.

Lo sforzo compiuto dal nucleo di giuristi che riesaminò tutti i codici anteriori ancora disponibili allo scopo di redigere la nuova versione statutaria, così come dai volgarizzatori, che si cimentarono nella non facile opera di rendere attraverso la lingua parlata termini, frasi e concetti espressi in un consolidato lessico latino, sortì solo in parte gli scopi sottesi a quegli incarichi. La completa riscrittura del

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cfr. De Matteis, 1981, pp. 42-43; Storti Storchi, 1991, pp. 322-324; Canning, 1996, pp. 168-170; Black, 2000, pp. 50-51.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Baldasseroni, 1906, pp. 57-59.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Come sostenuto da Ercole, pp. 76-79, 82-88. Si veda in proposito Storti Storchi, 1991, pp. 332-333. Cfr. anche Zorzi, 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Cfr. Ascheri, 1991, pp. 140-141; Zorzi, 2013, p. 37; Salvestrini, Tanzini, 2015, pp. 285-286. Cfr. anche Morelli, 1881, pp. xxxvIII-xxxVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sulla quale cfr. Donato, Parenti (ed.), 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sul concetto nella tradizione storico-artistica cfr. Belting 2001.

dettato normativo lasciò aperte varie questioni, relative, ad esempio, ai patti di sottomissione di alcune comunità, agli ufficiali 'delle castella', ai bandi, ai debitori insolventi e a molte altre materie. Queste furono oggetto di ben 51 provvedimenti deliberativi posteriori alla redazione di Tommaso da Gubbio assurti al valore di rubriche statutarie, rapidamente proposti anche in versione volgare («le quali e li quali furono fatte, provedute e deliberate e ordinate dopo la recompilatione delli statuti, riformagioni, provisioni, deliberationi e ordinamenti; abbreviatione, correctione e dichiaragione fatta per lo savio huomo messer Thomaso di ser Pucio da Gobio»)<sup>22</sup>.

Dopo l'emanazione della nuova legge fondamentale si evitò di inserire nella medesima tali «ordinamenta, provisiones et reformationes [...] edita et edenda, que habent, vel haberent vim et auctoritatem generalium statutorum et ordinamentorum dicti Comunis» – come cita un testo deliberativo del 12 settembre 1356<sup>23</sup>. Ciò mostrava inequivocabilmente come, pur nel rispetto dell'integrità ormai conferita al progetto di riscrittura, anche in questa fase di evoluta rielaborazione lo Statuto avesse conservato la tradizionale natura di testo aperto, soggetto a frequenti mende, integrazioni e revisioni<sup>24</sup>. Per altro verso, l'esigenza del volgarizzamento sembra aver aperto più questioni di quante intendesse programmaticamente risolverne. Stando, infatti, a una provvisione del 24-25 novembre 1355 il regime ritenne opportuno far eseguire la traduzione degli ordinati «ad hoc ut ipsi artifices et layci possint per se ipsos legere et intelligere ipsa statuta et ordinamenta». Una misura del genere andava ufficialmente incontro alle esigenze dei cittadini, favorendo il loro approccio alle norme in forma non mediata dagli operatori del diritto («habita matura consideratione erga artifices et laycos, qui gramaticam ignorant, et quos causari contingit et negotia plurima gerere»). Tuttavia, essa li poneva anche di fronte alle loro responsabilità, eliminando, almeno in linea di principio, la possibilità che i rei digiuni di grammatica vantassero a loro discolpa l'incapacità di intendere la legge<sup>25</sup>. L'analisi del testo e il confronto con la normativa delle sole altre tre grandi città italiane che nel Trecento conobbero il volgarizzamento dei loro statuti - ossia Siena, Perugia e Venezia -, fanno ritenere che con buona probabilità il

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Azzetta (ed.), 2001; e soprattutto Bambi 2009, che presenta il diretto raffronto tra i testi originali in latino e le versioni volgarizzate, e accompagna l'edizione delle fonti con un glossario analogo a quello che correda l'edizione degli Statuti del 1355.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Firenze, Archivio di Stato, *Provvisioni, Registri*, 43, cc. 144v-145r. Cfr. d'Addario, Duranti, Roggiero, Tondo (ed.), 1984, p. 81; Azzetta (ed.), 2001, pp. 45-47, 50-59; Bambi, 2009, p. 1; Biscione (ed.), 2009, pp. 737-738.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Su cosa effettivamente debba intendersi per testo 'aperto' in rapporto agli statuti municipali rinvio, però, a Kirshner, 2005, pp. 322-323; e Salvestrini, 2019, pp. 33-35.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Firenze, Archivio di Stato, *Provvisioni, Registri*, 42, cc. 157r, 160r. Cfr. Azzetta (ed.), 2001, pp. 10, 45-46; Bambi, 2009, pp. 3-5. Cfr. anche Azzetta, 1994, pp. 173-174; Bambi, 2014, p. 4; Tanzini, 2012, pp. 201-202.

perseguimento di tale obiettivo sia stato più teorico che pratico<sup>26</sup>. La città gigliata conserva, infatti, un solo esemplare del duplice dettato statutario composto nella lingua locale, laddove i superstiti manoscritti in latino, magari frammentari ma chiosati e commentati, sono ancora oggi ben dodici. D'altro canto, la traduzione dei singoli articoli presenta una sintassi molto complessa, fatta di circonlocuzioni ed espressioni idiomatiche, nonché di ardite soluzioni lessicali, che rendono con fatica la densità semantica del frasario originale. I codici che tramandano il testo in volgare appaiono scarsamente impiegati e, soprattutto, poco rispondenti alla proclamata necessità di comunicare la lettera della legge ai cittadini meno preparati. Infine, la traduzione fu condotta su codici ancora privi della formale ratifica da parte dei consigli (che giunse solo nel 1366)<sup>27</sup>, per cui il volgarizzamento venne commissionato e in larga misura eseguito a prescindere dalla valenza coercitiva dello Statuto, i cui esemplari di riferimento per la normale applicazione della legge rimasero con certezza quelli latini<sup>28</sup>.

Possiamo concludere che le versioni dei nuovi Statuti resi in un idioma che Dante – pur non senza aspre critiche – riteneva fra i più nobili d'Italia furono sì espressione della difficile ricerca di una lingua vivente la quale fosse anche illustre, cardinale, aulica e curiale – per riprendere l'argomentazione del Divino Poeta<sup>29</sup> – ma dal punto di vista della prassi normativa si configurarono principalmente come manifesti politici che poco aggiungevano alla conoscenza e nulla alla vigenza della legge.

Alla luce di queste considerazioni, l'eccezionalità degli Statuti fiorentini del 1355 non risiede, a mio avviso, nella pur indubitabile vigenza normativa e nella più aleatoria efficacia comunicativa, bensì nella loro natura di preziose fonti storiche. Infatti, l'intento riassuntivo del legislatore fece sì che quasi ogni aspetto della vita sociale della città fosse riflesso nell'ampia e articolata redazione. Il funzionamento delle istituzioni e i compiti delle magistrature, le basi dell'economia e del sistema finanziario, i rapporti con le istituzioni religiose e di assistenza, la difesa, il decoro delle aree di rispetto, la dinamica delle infrastrutture di servizio e degli interventi edilizi sono tutti elementi che trovano spazio negli otto libri e nelle 957 rubriche che compongono la coppia di codici statutari. D'altro canto, la mancata diffusione della versione in volgare nulla toglie al significato politico dell'operazione e al suo grande valore sperimentale, dal quale emerse, proprio durante gli anni nei quali a Firenze si stava affermando la conoscenza della Commedia e Boccaccio contribuiva a diffondere e far apprezzare l'opera e la lingua del Sommo Poeta, uno dei più ampi e articolati testi composti nella lingua del sì. Come evidenzia l'ampio glossario accluso all'edizione, gli Statuti del 1355 rappresentano uno dei più vasti

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Salvestrini, Tanzini, 2015; Salvestrini, 2021; Salvestrini, in stampa a; Salvestrini, in stampa b.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Biscione, 2009, pp. 51-53.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Salvestrini, Tanzini, 2015, pp. 284-292.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Dante Alighieri, 2012, I, XIII, XVI-XVII, pp. 92-98, 112-124.

e organici repertori del volgare fiorentino, configurandosi come un utilissimo strumento nel confronto diretto con la prosa letteraria del periodo. Inoltre, i dettati resi nell'idioma locale mostrano l'alto livello di autoconsapevolezza dell'oligarchia al potere, la quale intese elaborare un testo che fosse in grado di esprimere a pieno la sua autorità e di farlo anche tramite l'impiego della propria lingua, a prescindere dall'effettiva efficacia divulgativa.

In piena consonanza con gli intenti dei redattori e del ceto politico committente, ma anche oltre le motivazioni ufficiali dichiarate dai medesimi, gli Statuti fiorentini del 1355 costituiscono, quindi, una testimonianza di primo piano del Trecento fiorentino ed un veicolo di accesso all'illustre passato della città, in grado di comunicare un vertice di civiltà da riproporre, con la sua vivezza, alla cultura del presente.

## Bibliografia

- Ascheri M., 1991: Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche, Rimini, Maggioli
- Azzetta L., 1994: *Notizia intorno a Andrea Lancia traduttore degli Statuti per il Comune di Firenze*, in "Italia Medioevale e Umanistica", 37, pp. 173-177
- Azzetta L., 1996: *Per la biografia di Andrea Lancia: documenti e autografi*, in "Italia Medioevale e Umanistica", 39, pp. 121-170
- Azzetta L. (ed.), 2001: Ordinamenti, provvisioni e riformagioni del Comune di Firenze volgarizzati da Andrea Lancia (1355-1357), Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
- Azzetta L. (ed.), 2012: Andrea Lancia, *Chiose alla 'Commedia'*, Roma, Salerno Editore
- Baldasseroni F., 1906: *Relazioni tra Firenze, la Chiesa e Carlo IV, 1353-'55*, in "Archivio Storico Italiano", s. 5, 37, pp. 3-60, 322-347
- Bambi F., 1999: *Andrea Lancia volgarizzatore di statuti*, in "Studi di Lessicografia Italiana", 16, pp. 5-29
- Bambi F., 2009: Una nuova lingua per il diritto. Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle provvisioni fiorentine del 1355-57, I, Milano, Giuffrè
- Bambi F., 2014: Alle origini del volgare del diritto. La lingua degli statuti di Toscana tra XII e XIV secolo, in "Mélanges de l'École française de Rome Moyen Âge [en ligne]", 126/2, http://mefrm.revues.org/2112
- Bambi F., Salvestrini F., Tanzini L. (ed.), 2023: *Gli Statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare*, Firenze, Olschki, 2 t.
- Belting H., 2001: Das unsichtbare Meisterwerk: Die modernen Mythen der Kunst, München, Beck.

- Bianca C., Salvestrini F. (ed.), 2017: L'acqua nemica. Fiumi, inondazioni e città storiche dall'antichità al contemporaneo, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo
- Biscione G. (ed.), 2009: *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica e ordinamenti*, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- Black J., 2000: Constitutional ambitions, legal realities and the Florentine state, in W.J. Connell, A. Zorzi (ed.): Florentine Tuscany. Structures and Practices of Power, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 48-64
- Caggese R. (ed.), 1910-1921: *Statuti della Repubblica fiorentina, 1322-25*, Nuova ed. G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi (ed.), 1999, Firenze, Olschki, 2 t.
- Canning J., 1996: A History of Medieval Political Thought, 300-1450, London-New York, Routledge
- Carocci S., 2018: La «crisi del Trecento» e le recenti teorie economiche, in D. Chamboduc de Saint Pulgent, M. Dejoux (ed.): La fabrique des sociétés médiévales méditerranéennes. Le Moyen Âge de François Menant. Paris, Éditions de la Sorbonne, pp. 129-139
- D'Addario A., Duranti F., Roggiero A., Tondo S. (ed.), 1984: *Il notaio nella civiltà fiorentina. Secoli XIII-XVI*, Firenze, Vallecchi
- Dante Alighieri, 2012: *De vulgari eloquentia*, in E. Fenzi, con L. Formisano, F. Montuori (ed.): Dante, *Le opere*, III, Roma, Salerno Editrice
- De Matteis M.C., 1981: Societas christiana e funzionalità ideologica della città in Italia: linee di uno sviluppo, in R. Elze, G. Fasoli (ed.): Le città in Italia e in Germania nel Medioevo. Cultura, istituzioni, vita religiosa, Bologna, Il Mulino, pp. 13-49
- Donato M.M., Parenti D. (ed.), 2013: Dal Giglio al David. Arte civica a Firenze fra Medioevo e Rinascimento, Firenze, Giunti
- Epstein S.R., 2000: The late medieval crisis as an 'integration crisis', in R.M. Prak (ed.): Early modern capitalism. Economic and social change in Europe, 1400-1800, London-New York, Routledge, pp. 25-50
- Epstein S.R., 2006: *I caratteri originali. L'economia*, in F. Salvestrini (ed.): *L'Italia alla fine del Medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo*, I, Firenze, University Press, pp. 381-431
- Ercole F., 1929: Dal Comune al Principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico del Rinascimento italiano, Firenze, Vallecchi
- Firenze, Archivio di Stato, Provvisioni, Registri, 35-213
- Franceschi F., 2001: La crisi del XIV secolo e l'Italia, in L. Perini, M. Plana (ed.): Una giornata con Ruggiero Romano. 25 ottobre 2000, Firenze, Le Lettere, pp. 13-22
- Fubini R., 1995: Le edizioni dei «Libri fabarum», in F. Klein (ed.): Archivio di Stato di Firenze, I Consigli della Repubblica fiorentina, Libri fabarum XVII (1338-1340),

- Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, pp. xi-xxi
- Goldthwaite R.A., 1984: *La costruzione della Firenze rinascimentale*, trad. it. Bologna, Il Mulino
- Goldthwaite R.A., 1996: Ricchezza e domanda nel mercato dell'arte in Italia dal Trecento al Seicento. La cultura materiale e le origini del consumismo, trad. it. Milano, Unicopli
- Kirshner J., 2005: Baldo degli Ubaldi's contribution to the rule of law in Florence, in C. Frova, M.G. Nico Ottaviani, S. Zucchini (ed.): VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi, 1400-2000, Perugia, Università degli Studi, pp. 313-364
- Klein F., 1995: Introduzione, in F. Klein (ed.), 1995, pp. xxiii-xxxvii
- Klein F., 2007: Coluccio Salutati dalle Riformagioni all'ufficio del Dettatore: la ridefinizione delle pratiche di scrittura nella cancelleria fiorentina, in Atti del Convegno Coluccio Salutati cancelliere e letterato, Buggiano Castello, Comune di Buggiano, pp. 145-158
- Lanterna G., Lucchesi L., Matteini M., Moles A., Muccini U., 1989: La facciata di Palazzo Vecchio: un intervento di straordinaria manutenzione, in "OPD Restauro", n.s. 1, pp. 37-48, 140-141
- Milner S., 2000: Citing the Ringhiera: The Politics of Place and Public Address in Trecento Florence, in "Italian Studies", 55, pp. 53-82
- Morelli C., 1881: Discorso, in A. Gherardi (ed.): Statuti della Università e Studio fiorentino dell'anno MCCCLXXXVII, Firenze, Cellini, pp. xxv-lvi
- Nanni P., 2020: Facing the Crisis in Medieval Florence: Climate Variability, Carestie, and Forms of Adaptation in the First Half of the Fourteenth Century, in M. Bauch, G.J. Schenk (ed.): The Crisis of the 14th Century. Teleconnections between Environmental and Societal Change?, Berlin, De Gruyter, pp. 169-189
- Pinto G., 1972: Firenze e la carestia del 1346-47. Aspetti e problemi delle crisi annonarie alla metà del '300, in "Archivio Storico Italiano", 130/1, pp. 3-84
- Pinto G., 1978: Il Libro del Biadaiolo. Carestie e annona a Firenze dalla metà del '200 al 1348, Firenze, Olschki
- Salvestrini F., 1010: L'Arno e l'alluvione fiorentina del 1333, in M. Matheus, G. Piccinni, G. Pinto, G.M. Varanini (ed.): Le calamità ambientali nel tardo Medioevo europeo: realtà, percezioni, reazioni, Firenze, Firenze University Press, pp. 231-256
- Salvestrini F., 2019: Struttura, normazione e stratificazione testuale negli statuti di alcune città comunali italiane del XIII e XIV secolo, in D. Lett (ed.): Les statuts communaux vus de l'intérieur dans les sociétés méditérranéennes de l'Occident (XIIe-XVe siècle). Statuts, écritures et pratiques sociales III, Paris, Éditions de la Sorbonne, pp. 19-35
- Salvestrini F., 2021: Traduzioni in volgare e stampe degli statuti cittadini nella

- Toscana medievale e moderna, in D. Martini, M. Francalanci (eds.): Con la penna e con il torchio. Scritture politiche e normative di principi e città nell'Italia centro-settentrionale della prima Età moderna, in "Annuario dell'Archivio di Stato di Milano", pp. 1-33
- Salvestrini F., 2023: «Patrïa degna di trïumfal fama». Il contesto storico-politico e la matrice culturale degli Statuti fiorentini del 1355, in Bambi, Salvestrini, Tanzini (ed.), 2023, pp. 3-78
- Salvestrini F., in stampa a: Celebrazioni ed epitaffi di una tradizione municipale. Riflessioni sul volgarizzamento trecentesco e sulla stampa cinquecentesca degli statuti comunali toscani, in "Imago Temporis, Medium Aevum"
- Salvestrini F., in stampa b: The Use of the Vernacular: Language, Law, and Political Culture in Fourteenth Century Italy, in M.A. Bilotta (ed.): The Illuminated Legal Manuscript from the Middle Ages to the Digital Age. Forms, Iconographies, Materials, Uses and Cataloguing, 1st International Conference of Ius Illuminatum Oficina de investigação, Turnhout, Brepols
- Salvestrini F., Tanzini L., 2015: La lingua della legge. I volgarizzamenti di statuti nell'Italia del Basso Medioevo, in I. Lori Sanfilippo, G. Pinto (ed.): Comunicare nel medioevo. La conoscenza e l'uso delle lingue nei secoli XII-XV, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, pp. 250-301
- Schumpeter J.A. 1942/2023: *Capitalismo, socialismo e democrazia,* ed. it. A. Zanini, Milano, Meltemi
- Sombart W., 1913/2015: Guerra e capitalismo, ed. it. R. Iannone, Milano, Mimesis
- Storti Storchi C., 1991: Appunti in tema di «potestas condendi statuta», in G. Chittolini, D. Willoweit (ed.): Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna, Bologna, Il Mulino, pp. 319-343
- Tanzini L., 2004: *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415. Lo Statuto cittadino del 1409,* Firenze, Olschki
- Tanzini L., 2007: *Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento,* Firenze, Edifir
- Tanzini L., 2012: Albertano e dintorni. Note su volgarizzamenti e cultura politica nella Toscana tardo-medievale, in La parola utile. Saggi sul discorso morale nel Medioevo, Roma, Carocci, pp. 161-217
- Tanzini L., 2018: *1345. La bancarotta di Firenze. Una storia di banchieri, fallimenti e finanza*, Roma, Salerno Editore
- Vaccaro G., 2017: *I volgarizzamenti di Andrea Lancia*, in L. Leonardi, S. Cerullo (ed.): *Tradurre dal latino nel Medioevo italiano. «Translatio studii»* e procedure linguistiche, Firenze, SISMEL, pp. 295-351
- Waley D., 1980: Le città-repubblica dell'Italia medievale, trad. it. Torino, Einaudi
- Zorzi A., 2013: *Ripensando i vicariati imperiali e apostolici*, in P. Grillo (ed.): *Signorie italiane e modelli monarchici. Secoli XIII-XIV*, Roma, Viella, pp. 19-43